



# Università degli Studi di Napoli Federico II Centro Interdipartimentale di Ricerca CERMANU

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (NMR) PER L'AMBIENTE, L'AGRO-ALIMENTARE ED I NUOVI MATERIALI (CERMANU)

(ART. 33 DELLO STATUTO DI ATENEO)

# Articolo 1

(Oggetto)

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla risonanza magnetica nucleare (NMR) per l'ambiente, l'agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU) di seguito denominato Centro, la cui istituzione ed attivazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
- Partecipano alla costituzione del Centro i Dipartimenti di:
   AGRARIA; BIOLOGIA; INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE
   INDUSTRIALE; MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONE ANIMALI; SCIENZE BIOMEDICHE
   AVANZATE.

# Articolo 2

(Finalità e attività)

1. Il Centro ha le seguenti finalità:

promuove, sviluppa e realizza ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico aventi per oggetto lo studio delle componenti molecolari dei sistemi complessi nei vari comparti ambientali (suolo, acqua e aria), nelle matrici agro-alimentari (prodotti primari e derivati), nei materiali biologici e nei nuovi materiali inorgano-, organo- e bio-compositi. In particolare, si intende favorire il sinergismo e l'integrazione scientifici tra le specifiche competenze nei campi sopra descritti in relazione all'uso di tecnologie analitiche avanzate, ed in special modo della spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare. Infine, obiettivo del CERMANU sarà anche quello di sviluppare e potenziare la ricerca traslazionale anche attraverso la collaborazione con i centri di ricerca nazionali (CNR, ENEA, CRA) ed i Centri Regionali di Competenza (CRdC) affini alle tematiche del CERMANU (Produzioni Agroalimentari, Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale, Applicazioni Tecnologiche-Industriali di Biomolecole e Biosistemi). Il Centro inoltre promuove, sviluppa e realizza ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico nei campi relativi ai settori scientifico disciplinari funzionali ai progetti culturali propri dei Dipartimenti che partecipano alla costituzione del Centro, di cui al D.R. n. 258 del 3 febbraio 2014 e che hanno deliberato la propria partecipazione allo stesso.

- 2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:
  - Ricerca scientifica nei campi specificati al comma 1.
  - Alta formazione, formazione e aggiornamento professionale, formazione continua, e formazione aziendale.
  - Trasferimento tecnologico, trasferimento di conoscenza, innovazione, ricerca industriale, liaison office.
  - Collaborazioni con organismi e istituzioni internazionali, realizzazione di progetti di ricerca internazionali, sviluppo di reti internazionali per la ricerca e l'alta formazione, realizzazione di accordi e convenzioni con Istituzioni accademiche e culturali di alta qualità di altri Paesi.
  - Assistenza tecnica, supporto tecnico scientifico, affiancamento consulenziale a Soggetti Pubblici e Privati nei campi di cui al comma 1.

#### Articolo 3

(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

- 1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
- 2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
- 3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti un'attività di ricerca continuativa inerente alla specificità del Centro.
- 4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
- 5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
- 6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

#### Articolo 4

# (Gestione amministrativa)

- 1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
- 2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro. Sentito il Responsabile dei processi contabili, il Direttore del Centro attribuisce incarichi operativi al personale amministrativo assegnato per assicurare l'ottimale funzionamento della Struttura sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale.
- 3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
- 4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

# **Articolo 5**

(Organi)

- 1. Sono organi del Centro:
  - a. Il Consiglio di Gestione
  - b. Il Direttore
  - c. La Giunta

#### Articolo 6

(Composizione del Consiglio di Gestione)

# Il Consiglio di Gestione è composto da:

- 1. I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
- 2. I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.
- 3. I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, assegnato al Centro, eletti tra il personale in servizio, pari al 10% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori.
- 4. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.

5. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

#### Articolo 7

(Compiti del Consiglio di Gestione)

Sono compiti del Consiglio:

- 1. Definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro.
- 2. determinare i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro.
- 3. approvare il piano annuale delle ricerche ed il piano delle attività di formazione proposti dal Direttore.
- 4. approvare il budget economico e degli investimenti e il rendiconto annuali.
- 5. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
- 6. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
- 7. approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- 8. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
- 9. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta, da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
- 10. collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale;
- 11. deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- 12. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge e dallo Statuto;

- 13. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro;
- 14. eleggere il Direttore e la Giunta in base agli artt. 9 e 10.

#### Articolo 8

(Riunioni del Consiglio)

- 1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, di cui al successivo art. 9.
- 2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
- 3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
- 4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

# Articolo 9

(II Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.

- 2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vice-Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
- 3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro. Ai fini dell'espletamento di tali funzioni, è individuato, tra il personale assegnato al Centro, appartenente almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore.
- 4. In relazione alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita le seguenti funzioni:
  - propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
  - predispone, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
  - predispone il piano annuale delle ricerche e delle attività di formazione;
  - garantisce il buon funzionamento della struttura;
  - gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze.

# 5. Il Direttore inoltre:

- provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
- promuove le attività del Centro;
- vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell' ambito del Centro;
- tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- esercita funzioni di programmazione, iniziativa, indirizzo e assolve ai compiti di pianificazione strategica rispetto all'insieme delle attività poste in essere dal Centro;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

# Articolo 10

(La Giunta)

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio; può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato.

La Giunta può assolvere a compiti di programmazione, qualificazione e sviluppo delle attività del Centro ed inoltre può svolgere attività di studio, indagine e proposta nei campi di interesse del Centro.

La Giunta, è composta dal Direttore, dal Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore in qualità di Segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti, dal Vice Direttore con voto consultivo se non compreso fra i componenti eletti e da un numero di sei componenti eletti dal Consiglio di Gestione fra i Professori di Ruolo e fra i Ricercatori facenti parte dello stesso in modo da garantire la rappresentanza paritaria fra Professori e Ricercatori nonché la rappresentanza di genere.

# Articolo 11

(Modalità di funzionamento di Giunta e Consiglio di Gestione e garanzie)

Per le modalità di funzionamento della Giunta e del Consiglio di Gestione del Centro, si applicano, ove compatibili e applicabili, le norme previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore del Dipartimento, emanato con D.R. 2014/248 del 30.01.2014.

Ogni componente del Centro, ai sensi della normativa vigente, ha diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso del Direttore o del Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore, che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Centro, fatta salva la necessità di tutelare eventuali esigenze di riservatezza di ricerche in corso.

#### Articolo 12

(Sede, spazi e attrezzature)

- 1. Il Centro ha sede presso il Palazzo Mascabruno, Via Università n. 100, Portici (NA) e può disporre di sedi operative anche previste nell'ambito di specifiche convenzioni di collaborazione con Soggetti Pubblici e Privati.
- 2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
- 3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
- 4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.
- 5. Il Centro può ospitare strutture regionali, nazionali e/o internazionali così come previsto da specifiche normative in merito e in conformità con le disposizioni in materia vigenti in Ateneo.